



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 28-06-2021

Convocazione: Prima

Riunione: Straordinaria

OGGETTO: VALIDAZIONE RETTIFICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020, VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 22:00 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	Camela Vincenzo	P
CELANI ROBERTA	P	PERONI CINZIA	P
MATTONI MARCO	P	RUGGIERI FRANCESCO	A
CANNELLA PAOLA	P	SILVESTRI PIO	P
CRISTOFORI LUCA	P	FABIANI MARIA VITTORIA	A
ACCORSI NICOLA	P		

presenti n. 11

assenti n. 2

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18/2020 al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

Premesso che:

- ñ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ñ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ñ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ñ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ñ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ñ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ñ il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ñ il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021; tale termine è stato differito al 30/04/2021 dall'art. 30, comma

4, D.L. n 41 del 22/03/2021 e successivamente al 31/07/2021 dall'art 52 c. 2, del D.L. n 73/2021 (cd sostegni –bis);

Dato atto che il D.L. n 41/2021 (cd DL Sostegni) convertito dalla L. n 69/2021, all'art. 30, c. 5, dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*”;
- l’*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Castel di Lama è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Preso atto che con comunicazione prot.n.575 del 17/06/2021 acquisita al ns.prot.n.8757 del 17/06/2021 l'Ata rifiuti ha preso atto della segnalazione di errore rilevata dal nostro Comune in merito al Pef 2020 già approvato da questo Consiglio con deliberazione n.36 del 29/12/2020 specificando e segnalando un errore materiale nella compilazione del documento di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di rettificare il Pef 2020 adottato apportando le modifiche tutte allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e dare atto che il totale del Pef 2020 è pari ad € 695.434,00

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), ha provveduto, con decreto del Presidente n. 14 del 14/06/2021 alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Castel di Lama sia per l'anno 2020 come rettificato con le motivazioni sopra esposte e sia per l'anno 2021 (PEF TARI 2021), con decreto del Presidente n.16 del 24/06/2021;

Esaminato il PEF TARI 2021 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che, ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di **€ 724.641,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Precisato che il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere coperto mediante applicazione della quota del Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone covid") anno 2020, nel rispetto della deliberazione ARERA 57/2020/R/rif comma 1.3 e che è volontà di questa Amministrazione aderire a tale facoltà, nell'ottica di non favorire un aumento delle tariffe;

Ritenuto per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi sottoelencati allegati alla presente deliberazione, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;
- **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;

Considerata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 secondo cui il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, *"attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che prevedeva la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI"*;

Tenuto conto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;
- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività differenziati per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, confermando in toto la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa per le precedenti annualità;

- è obbligatoria l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

VISTO l'art. 1 comma 660 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede la possibilità da parte del Comune deliberare ulteriore riduzione ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e la copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO:

- l'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivamente integrato dall'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 e s.m.i. che istituiva un fondo per diversi ristori specifici (fra i quali anche per la TARI) per l'anno 2020 in favore dei Comuni, a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19 e che gli eventuali importi non impiegati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per le medesime finalità
- che i fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 inerenti la TARI sono stati quantificati in € 53.918,00 dal D.M. 14.12.2020 quale risorsa vincolata da destinare alla tassa rifiuti e certi;

ATTESO che:

- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 88% a carico delle utenze domestiche ed al 12% a carico delle utenze non domestiche;
- si provvederà, al fine dell'utilizzo del "fondone covid", a stabilire la copertura dei costi e agevolazioni tari;
- in questa sede, le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia per l'anno 2021, e sono finalizzate a contenere il perdurare dei disagi subiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione all'attuale problematico contesto socio-economico e di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel periodo novembre 2020-aprile 2021, già coinvolte dalla chiusura totale nel periodo del lockdown 2020 per la quale era già stata riconosciuta, con delibera di Consiglio n. 11 del 29/05/2020, una riduzione commisurata ai giorni di chiusura;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RITENUTO opportuno introdurre, per le utenze non domestiche, interventi agevolativi volte a ridurre il carico tariffario conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività ed in particolare applicando una riduzione alla TARI dovuta per l'anno 2021 sulla base di criteri che sono demandati ad altra deliberazione anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alle agevolazioni Tari per il 2021 per le utenze non domestiche e derivanti dalla pandemia sono ad oggi, ancora solo stimate;

RAVVISATA la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

Visti:

- lo Statuto Comunale
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in approvazione nella presente seduta consiliare;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*decreto Rilancio*) pubblicato su (G.U. n.128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21);

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Dopo ampia discussione, contenente gli interventi dei consiglieri, così come riportato nello sbobinamento dattilografico della registrazione, allegato alla precedente delibera n. 33 della seduta odierna e che qui si richiama;

Con votazione espressa per appello nominale dal seguente esito:

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Camela, Peroni, Silvestri)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti sia per l'anno 2020 come rettificato con decreto del Presidente dell'ATA Rifiuti n.14 del 14/06/2021 che per l'anno 2021 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), giusto il decreto del Presidente dell'ATA Rifiuti n.16 del 24/06/2021;

3. di approvare conseguentemente il predetto PEF TARI 2021, dell'importo complessivo di € 724.641,00, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii., come dai seguenti prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;
- **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;

4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a cura dell'Ente Territorialmente Competente;

5. di stabilire che per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99 (Kb, Kc e Kd) ripartendo i costi del PEF nella misura del 88% a carico delle utenze domestiche ed al 12% a carico delle utenze non domestiche;

6. di utilizzare per il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, la quota del Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone") anno 2020 come desunto dalla certificazione covid anno 2020 trasmessa con le modalità previste dalla normativa;

7. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Domestiche di cui all'allegato prospetto (Allegato "B");

8. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Non Domestiche di cui all'allegato prospetto (Allegato "C");

9. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

10. di stabilire che gli interventi agevolativi volti a ridurre il carico tariffario conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed in particolare applicando una riduzione alla TARI dovuta per l'anno 2021 sono demandati ad altro atto deliberativo;

11. di attestare che tali riduzioni per covid, quantificati, in via presuntiva, in € 26.992,00 verranno coperti dalle somme stanziare dal Governo per l'annualità 2021 ad oggi ancora non ufficiali;

12 di confermare in numero 2 (due) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA 30 aprile 2021
- SECONDA RATA 30 novembre 2021

con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 utilizzando quale modalità di pagamento il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) in favore del Comune di Castel di Lama

13. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 5% come per legge;

14. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

15. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Leonardo Collina, legale rappresentante e Amministratore Delegato della PicenAmbiente spa, quale Funzionario Responsabile della TARI, giusta nomina con il menzionato atto di G.C. N.9 del 09/02/2021;

Con successiva votazione dal medesimo esito

16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO
F.to BOCHICCHIO MAURO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg.pubb.N. li

Certificato di eseguita
pubblicazione

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

| N. del Reg.
|
| Il sottoscritto Segretario certi-
| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo
| Albo Pretorio di questo Comune dal
| al e che
| contro di essa non sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

IL SEGRETARIO